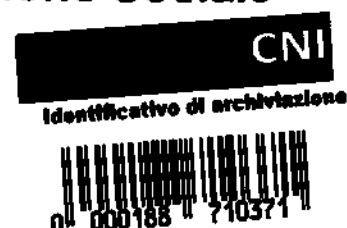


Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

"I fiori blu"

Ente del Terzo Settore



ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e smi (Codice del terzo settore) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **A.P.S. "I fiori blu"**; assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in Via Lanza, n.14, nel Comune di Foggia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e smi, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- promuovere la cultura della legalità, della non violenza anche di genere, della salute pubblica, oltre che la sensibilizzazione e l'informazione con interventi nel disagio sociale, contro l'abbandono scolastico;
- promuovere la pratica di ogni forma di attività culturale - come la lettura e la musica - anche con scopo ricreativo, educativo e didattico, attraverso manifestazioni, dimostrazioni, spettacoli, tornei, campionati e mediante lo svolgimento di qualsiasi iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale, inclusa l'istituzione di premi nell'ambito delle arti, della letteratura, della musica e del teatro, o delle discipline sportive;
- organizzare incontri ed eventi di interesse collettivo, come presentazione di libri, concerti, rassegne cinematografiche e teatrali, convegni, conferenze e dibattiti, laboratori teorico-pratici, seminari, mostre, manifestazioni pubbliche, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, nonché attività turistiche di interesse sociale e culturale, finalizzate alla promozione del territorio;
- gestire le necessarie e indispensabili attività di comunicazione, relative alle iniziative indicate,

tramite siti, portali, piattaforme web e applicazioni per dispositivi connessi a Internet.

- Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.
- Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:
 - attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

- I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
 - votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- e il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con forme di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione, con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea appositamente convocata.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento, invece, è adottata con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- delibera sull'esclusione degli associati

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo eventuale)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti eventuale)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - (Divieto di distribuzione utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - (Assicurazione dei volontari)

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

ART. 26 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal D. Lgs. 117/2017 e smi (Codice del terzo settore) e dalle leggi vigenti in materia.

[Handwritten signatures and names:]

Maria Teresa
Francesco H.B. Deut
Maurizio de
Giovanna Colonna
Maria Elena Minnigeb
Giuseppe Tosi
Georgina
Enrico Benvenuto
Per copia conforme
all'originale
AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA
E' allegato al rito privato pag. 100
Il 29 GEN. 2019 al n. 268 Serie 3ª
Per la signora Signora
L'ADDETTO AL SERVIZIO (*)
Michele Basso
(*) Firmare sul Documento di Circolazione.

**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"I fiori blu"
Ente del Terzo Settore**

ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e smi (Codice del terzo settore) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: A.P.S. "I fiori blu."; assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e acconfessionale. L'associazione ha sede legale in Via Lanza, n.14, nel Comune di Foggia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e smi e delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- promuovere la cultura della legalità, della non violenza anche di genere, e della salute pubblica e - in particolare modo - la sensibilizzazione e l'informazione con interventi nel disagio sociale, contro l'abbandono scolastico;
- promuovere la pratica di ogni forma di attività culturale - come la lettura e la musica - anche con scopo ricreativo, educativo e didattico, attraverso manifestazioni, dimostrazioni, spettacoli, tornei, campionati e mediante lo svolgimento di qualsiasi iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale, inclusa l'istituzione di premi nell'ambito delle arti, della letteratura, della musica e del teatro, o delle discipline sportive;
- organizzare incontri ed eventi di interesse collettivo, come presentazione di libri, concerti, rassegne cinematografiche e teatrali, convegni, conferenze e dibattiti, laboratori teorico-pratici, seminari, mostre, manifestazioni pubbliche, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, nonché attività turistiche di interesse sociale e culturale, finalizzate alla promozione del territorio;

- gestire le necessarie e indispensabili attività di comunicazione, relative alle iniziative indicate, tramite siti, portali, piattaforme web e applicazioni per dispositivi connessi a Internet.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutarî;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con forme di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione, con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea appositamente convocata. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento, invece, è adottata con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- delibera sull'esclusione degli associati

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo eventuale)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti eventuale)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 - (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 - (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Associazioni di promozione sociale)

1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.
5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

ART. 27 - (Risorse)

1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 28 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del terzo settore) e dalle leggi vigenti in materia.

AGENZIA FISCALIS

11-1 DIC 2018

8106



L'ADDETTO AL SERVIZIO

M. B. B. B.

Firma su Bollo del Documento Provinciale



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA

"I Fiori blu"

Il giorno 7 del mese di ottobre, dell'anno 2020, alle ore 16,00, sulla piattaforma SKYPE, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "I Fiori blu", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Comunicazioni della Presidente
- 2- Nomina nuovi soci
- 3- Lavori e incarichi del direttivo
- 4- Inserimento nuovi articoli nello statuto ed eventuale modifica di altri
- 5- Avvio lavori per edizione 2021 per definizione tempistica e regolamento
- 6- Riflessioni e conclusioni sulla prima edizione del premio
- 7- Analisi e decisioni coinvolgimento e partenariato altre Associazioni
- 8- Varie ed eventuali

Sono presenti personalmente o per delega i seguenti soci : Benvenuto Alessandra, Danza Agata, de Niro Marialuisa, Di Taranto Pietro, Benvenuto Eleonora, Trulli Isabella, Mimmo Attademo, Pino Casolaro, Mariaelena Mastrangelo, Antonio Battista, Miky de Finis, Valentina Scala, Antonio Gigante, Franca Dente, Francesco Mastromatteo, Giusy Valentini, Giuseppe DanzaPippo, Cavaliere, Mirella Coli, Errico Ciccarelli, Emanuela Benvenuto, Carlo Fenizi, Anna Mastrolitto, Giuseppe Guerra, Giuliarosa Trimboli, Giulia Morlino, Rossella Cetta, Anna Santoro, Costanzo Cea, Claudio Grenzi, Massimiliano Arena, Giulia Affatato, Maria Quintano, Michela Capobianco.

Risultano assenti: Gigante Antonio, Grenzi Claudio, Tarquini Enrico, Coli Mirella, Curtotti Donatella, Morlino Giulia, Santigliano Filippo, Ciccarelli Carlo, Pipoli Giuseppe, Sessa Ada, Siru Caterina, Fabris Nadia, Attademo Domenico, De Niro Giulio, Parrilli Franca, Sanna Maria.

Punto 1 O.d.g. Comunicazioni della Presidente

La Presidente saluta i convenuti e constatata la regolarità della convocazione, dichiara l'Assemblea straordinaria dell'Associazione "I FIORI BLU" validamente costituita. Successivamente chiama a

verbalizzare la Segretaria Marialuisa de Niro e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire sull'ordine del giorno.

Punto 2 O.d.g. Nomina nuovi soci

Il Consiglio Direttivo a seguito della riunione del giorno 27 settembre comunica ai soci di aver accettato e delibera l'ingresso di due nuovi soci, il Dott. Luca Vigilante e il Dott. Gianni Buccarella, nei "I Fiori blu".

Punto 3 O.d.g. Lavori e incarichi direttivo

La Presidente, comunica all'Assemblea straordinaria la necessità di avvalersi nel direttivo di figure professionali più adatte alla gestione burocratica del premio letterario.

Punto 4 O.d.g. Inserimento nuovi articoli nello statuto

In ottemperanza della riforma del terzo settore, 1 comma dell'articolo 101 del D. Lgs n.117/2017 il direttivo informa l'assemblea straordinaria dei soci circa la necessità di inserire nello statuto dell'Associazione gli articoli 35 e 36 del codice del terzo settore. L'Assemblea straordinaria approva.

Punto 5 O.d.g. Avvio lavori edizione 2021 per definizioni tempistica e regolamento

La Presidente ha illustrato all'Assemblea il percorso progettuale che il direttivo intende intraprendere per la seconda edizione del Premio.

Punto 6 O.d.g. Riflessioni e conclusioni sulla prima edizione del Premio

L'Assemblea ha mostrato grande entusiasmo circa la prima edizione del Premio ed alcuni soci hanno dato validi suggerimenti per la prossima edizione.

Punto 7 O.d.g. Analisi e decisioni coinvolgimento e partenariato altre Associazioni

Si stabilisce che le proposte di coinvolgimento o partenariato, verranno esaminate di volta in volta in base all'interesse culturale e sociale che dai singoli progetti ne deriva.

Punto 8 O.d.g. Varie ed eventuali

venire.

La Presidente alle ore 18,00, rilevato che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e scioglie la riunione.

Data 07/10/2020

Segretario

Maresilve de Mro

Il Presidente



AGENZIA ENTRATE - UFFICIO DI FOGGIA

Registrato il 21/10/2020 al N. 2106 Serie 3°

Esenti € 200,00

Mod. F23 del 30/11/2020



Per il Dirigente *[Signature]*
L'ADDETTO AL SERVIZIO (*)
M. L. Di Dio
Firma su Delega del Dir. Prov. Provinciale

Fwd: Adeguamento Statuto APS I fiori blu

1 messaggio

Patrizia Cimmino <p.cimmino@regione.puglia.it>

3 dicembre 2020 14:18

A: Domenico Mola <d.mola@regione.puglia.it>

Domenico quando hai un momento potresti stampare la mail e gli allegati e portarli ad Aldo? Grazie Pat.

----- Forwarded message -----

Da: dipendenze <dipendenze@comune.foggia.it>

Date: gio 3 dic 2020 alle ore 10:04

Subject: Adeguamento Statuto APS I fiori blu

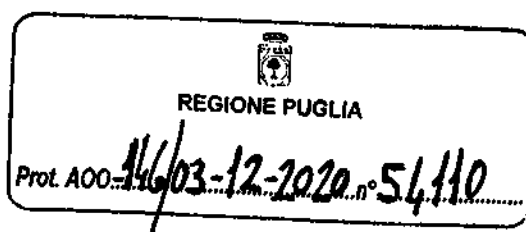
To: PATRIZIA CIMMINO <p.cimmino@regione.puglia.it>

Gent.ma Dottoressa Cimmino gli allegati contengono lo Statuto adeguato con il relativo verbale dell'APS I FIORI BLU.

Cordiali saluti

2 allegati **Statuto mod reg AdE.pdf**
1504K **Verbale registr AdE.pdf**
466K

REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO DELLA SALUTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA ED INNOVAZIONE RETI SOCIALI	
Il Dirigente della Sezione _____	
Ai sensi dell'art. 4 Legge 241/1990	
Assegnato a: CIMMINO	
Data: _____	
Il Dirigente _____	



Statuto dell'Associazione d "I fiori bl Ente del Terzo

ART. 1 – (Denominazi

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 11
normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato
associazione, **non riconosciuta**, apartitica e aconfessionale
nel Comune di Foggia. Il trasferimento della sede legale n
comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Stat

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal pr
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e smi, delle relative norme
generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea deliber
statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più parti

ART. 3 - (Efficacia de

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costitu
dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazi

- gestire le necessarie e indispensabili attività e siti, portali, piattaforme web e applicazioni per

Tali attività possono essere svolte anche tramite propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione secondarie e strumentali rispetto alle attività legislative 117/2017 e successive modificazioni, e, in particolare, esercita e organizza le seguenti attività

- attività commerciali marginali e strettamente connesse a ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento dei fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

ART. 6

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che, in solidarietà, si impegnano concretamente per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, su proposta dell'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, ed annotata nel libro degli associati. In caso di rifiuto, si comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedendo la successiva convocazione. L'ammissione a socio è soggetta a deliberazione del Consiglio in apposito deliberazione.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria versano una quota di sostegno

benemeriti: sono persone nominate tali dal Consiglio

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmer

ART. 8 - (Qualità di vol

La qualità di volontario è incompatibile con forme di rappo
ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusi

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazio
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può c
L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione
all'assemblea appositamente convocata.
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi socia

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è com
volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne
10 giorni prima di quella fissata per l'adunanza e

- approva l'eventuale regolamento dei lavori
- delibera lo scioglimento, la trasformazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza.

ART. 13 - (Votazione)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita dai soci iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati, altri associati, conferendo delega scritta. Ciascuno ha un voto.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza, l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi (in delega, sono espresse con voto palese tranne quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento, invece, è adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti.

ART. 14

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono pubblicate in un verbale, sottoscritto dal presidente dell'assemblea appositamente nominato e sotto la presidenza del segretario. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione
dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente
nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base
di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione
nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017
relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dell'amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, e sul funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza della legge e sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità al bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento
controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie su
determinati affari.

ART. 20 - (Divieto di distribuzione d

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in riserve o capitale durante la propria vita ai sensi de di utilizzare il patrimonio, comprensivo di ev denominate, per lo svolgimento dell'attività statu previste.

ART. 21

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono ar redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/ Il bilancio è predisposto dall'organo di amministra mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il co

ART. 22 - (

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D

ART. 23 - (

L'associazione di promozione sociale può avvalers D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale r regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 - (Assi

- 
3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni.
 4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.
 5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti sociali.

ART. 27 - (Risorse)

1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini generali e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei degli associati.

ART. 28 - (Disposizioni)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si applica il Codice civile, dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del terzo settore).

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO

E' allegato all'atto privato n°

il -1 DIC 2020 al N. 210

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

“ I Fi

Il giorno 7 del mese di ottobre, dell'anno 2020, alla seconda convocazione l'Assemblea straordinaria ha deliberato sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Comunicazioni della Presidente
- 2- Nomina nuovi soci
- 3- Lavori e incarichi del direttivo
- 4- Inserimento nuovi articoli nello statuto ed eventuale
- 5- Avvio lavori per edizione 2021 per definizione
- 6- Riflessioni e conclusioni sulla prima edizione
- 7- Analisi e decisioni coinvolgimento e partenari
- 8- Varie ed eventuali

verbalizzare la Segretaria Marialuisa de Niro e in
sull'ordine del giorno.

Punto 2 O.d.g. Nomina nuovi soci

Il Consiglio Direttivo a seguito della riunione del
delibera l'ingresso di due nuovi soci, il Dott. Lu

Punto 3 O.d.g. Lavori e incarichi direttivo

La Presidente, comunica all'Assemblea straordinaria
professionali più adatte alla gestione burocratica

Punto 4 O.d.g. Inserimento nuovi articoli nel

In ottemperanza della riforma del terzo settore, l'Assemblea
informa l'assemblea straordinaria dei soci circa
articoli 35 e 36 del codice del terzo settore. L'Ass

Punto 5 O.d.g. Avvio lavori edizione 2021 per

enire,

La Presidente alle ore 18,00, rilevato che nessuno dei p
l'Assemblea e sciolta la riunione.

Data 07/10/2020

Segretario

Michele De Niro

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

Registrato il 07 DIC 2020 al N. 2106 Serie 3

Esatti € 200,00

Mod. F23 del 30/11/2020

originale



Per il Dirigente Titolare
L'ADDETTO AL SERVIZIO
Michele Di Bari
Firma su Delega del Direttore Pr